




*Decreto n. 209*


**OGGETTO:** Determinazione conclusiva, ex art. 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di Servizi del 27/05/2019 per la riedizione della autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) del compendio del Porto Canale ed approvazione opere di mitigazione/compensazione.

**Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna:**


- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- TENUTO CONTO** che la Soprintendenza B.A.A.A. ha autorizzato, sotto il profilo paesaggistico, in data 16/02/1981 (prott. nn. 1460 e 1461) il progetto esecutivo del Porto Canale;
- VISTA** la sentenza n.1093/1992 con cui il TAR Sardegna ha annullato la succitata autorizzazione paesaggistica, ritenendo che *“l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una riduzione del vincolo, come previsto dall’art.14 del regolamento di attuazione alla legge n.1497/1939, o quanto meno avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine alla compatibilità dell’opera con il “tipo” di vincolo imposto proprio in relazione all’entità della trasformazione della zona che si andava a realizzare”*;
- CONSIDERATO** che con Ordinanza n.243 del 25/02/1994 il Consiglio di Stato ha sospeso la suddetta sentenza, nelle more del proprio pronunciamento;
- PRESO ATTO** che i lavori di cui trattasi, per effetto della predetta Ordinanza, sono stati *“legittimamente eseguiti in forza di un espresso provvedimento che ha continuato a produrre i suoi effetti”*;
- VISTA** la sentenza n.22/2000 con cui il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, ritenendola illegittima per i motivi dedotti dal TAR Sardegna;




- VISTA** la nota del 22/06/2017 (prot. n.7030/17) trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, per conoscenza, all'AdSP, con cui la Direzione Marittima ha evidenziato che *“allo stato attuale, non risulta che la Soprintendenza abbia adottato i provvedimenti conseguenti alle statuizioni”* di cui alle succitate sentenze ed ha chiesto di voler rilasciare il proprio parere *“in ordine all'iter più spedito per la soluzione problematica, scongiurando nel contempo ulteriori ritardi nella realizzazione degli interventi infrastrutturali già finanziati”*;
- CONSIDERATO** che l'AdSP è venuta a conoscenza dei predetti fatti solamente con la predetta nota, non essendo ancora costituita all'epoca dei fatti e, pertanto, non essendo mai stata parte del giudizio amministrativo;
- VISTA** la nota del 11/07/2017 (prot. n.7762/17) con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha valutato *“la fattibilità dell'intervento ora per allora stante l'eccezionalità della fattispecie”* e che *“nella fase di rinnovazione dei procedimenti devono essere osservate le norme sul procedimento e sulla competenza vigenti al momento dell'adozione dei nuovi atti (articolo 146 del D.Lgs 42/2004), con la conseguenza che, ferme restando le fasi procedurali già svolte, l'amministrazione deve adottare gli atti di autorizzazione paesaggistica previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, che dovrà essere rilasciato, anche con eventuali prescrizioni, nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge”*;
- VISTA** la nota del 01/12/2017 (ns prot. n.13332/17 del 04/12/2017) con cui la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha trasmesso il parere dell'Ufficio Legislativo del MIBACT n.35053 del 27/11/2017, che ha condiviso l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito alle procedure da adottarsi per la risoluzione della problematica;
- TENUTO CONTO** che con la succitata nota la Direzione Generale del MIBACT ha rappresentato che la *“riedizione della procedura volta al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica alla stregua del diritto oggi vigente – rinvenibile in quello definito dall'articolo 146 del D.Lgs 42/2004 (...) dovrà essere prodotta dal soggetto titolato ed interessato”*;
- CONSIDERATO** che l'AdSP, fra le cui competenze è ricompresa l'amministrazione del demanio marittimo incluso nella propria circoscrizione in cui ricade anche l'intero compendio del Porto Canale, ha prodotto, quale soggetto interessato unitamente al CACIP alla riedizione dell'autorizzazione annullata, la relazione paesaggistica necessaria per attivare la procedura ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., al fine di poter continuare ad utilizzare le opere marittime già realizzate e proseguire con le ulteriori infrastrutturazioni, regolarmente pianificate ed approvate;



- VISTA** la nota del 13/11/2018 (prot. n.21059) con cui l'AdSP ha trasmesso al Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna la relazione paesaggistica di cui sopra ed i relativi allegati;
- VISTA** la nota del 18/02/2019 (prot. n.6374/TP/CA-CI) con cui il Servizio Tutela del Paesaggio ha chiesto all'AdSP integrazioni alla documentazione di cui sopra e, *“tenuto conto della particolare complessità e rilevanza strategica dell'intervento e che la previsione delle importanti opere compensative implica la contestuale approvazione delle stesse, ravvisata la necessità di acquisire preliminarmente tutti i pareri, autorizzazioni e/o nulla osta da parte dei vari soggetti competenti”* ha, inoltre, chiesto di valutare *“l'opportunità di ricorrere al modulo procedimentale della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona prevista dall'art.14 e seguenti della L.241/90”* (modalità procedimentale peraltro già utilizzata per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e/o dell'accertamento di compatibilità ambientale di diversi progetti dell'Ente);
- CONSIDERATO** che l'approvazione delle opere di mitigazione/compensazione, previste nella relazione paesaggistica, necessita anche del parere favorevole delle Amministrazioni competenti per la tutela dei diritti domenicali dei siti su cui la medesime insistono, nonché per le attribuzioni del Codice della Navigazione in materia di sicurezza e di pubblico uso del mare e, pertanto, si rende necessario coinvolgerle mediante il modulo procedimentale della conferenza dei servizi;
- TENUTO CONTO** per quanto sopra, che l'AdSP, con nota del 01/04/2019 (prot. n.6678), ha indetto, ai sensi dell'art.14 e segg. della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi decisoria per l'ottenimento dell'autorizzazione ex all'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sul progetto di costruzione del compendio portuale del Porto Canale, nonché per l'approvazione delle opere di mitigazione/compensazione, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter della legge 241/90, in data 08/05/2019;
- VISTA** la nota del 17/04/2019 (prot. n.14602) con cui il Servizio Tutela del Paesaggio della RAS ha chiesto il differimento della stessa a causa di inderogabili e precedenti impegni assunti;
- VISTA** la nota del 18/04/2019 (prot. n.8168) con cui l'AdSP ha posticipato la conferenza dei servizi al 09/05/2019;
- VISTA** la nota del 29/04/2019 (prot. n.7792) con cui la Soprintendenza ha chiesto il differimento della stessa;
- VISTA** la nota del 30/04/2019 (prot. n.8624) con cui l'AdSP ha posticipato la conferenza dei servizi al 10/05/2019;




- VISTA** la nota del 02/05/2019 (prot. n.8018) con cui la Soprintendenza ha evidenziato che non è stato esplicitato il ruolo delle altre Amministrazioni, ulteriori rispetto al Servizio Tutela del Paesaggio della RAS ed alla Soprintendenza medesima, invitate alla conferenza, *“le quali non risulta debbano produrre o rinnovare autorizzazioni o rendere pareri”*;
- TENUTO CONTO** che con la succitata nota la Soprintendenza ha, inoltre, evidenziato che, qualora dovesse emergere la necessità di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni dello Stato, l’art.14ter comma 4 della Legge 241/90 prescrive la presenza di *“un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le Amministrazioni”* nominato dal Prefetto che deve, pertanto, essere invitato alla conferenza dei servizi per poter esercitare la succitata prerogativa di legge;
- VISTA** la nota del 07/05/2019 (prot. n.8946) con cui l’AdSP ha, pertanto, comunicato al Prefetto la data di convocazione della conferenza dei servizi (10/05/2019);
- VISTA** la nota del 09/05/2019 (prot. n.9156) con cui la Prefettura, stante *“i ridotti margini temporali”*, nonché *“la evidenziata particolare complessità e rilevanza strategica dell’intervento e la previsione di importanti opere compensative”*, ha chiesto di posticipare la data della conferenza dei servizi;
- VISTA** la nota del 09/05/2019 (prot. n.9181) con cui l’AdSP ha posticipato la conferenza dei servizi al 27/05/2019;
- VISTA** la nota del 16/05/2019 (prot. n.9638) con cui l’AdSP ha trasmesso ulteriore documentazione sugli interventi di mitigazione e compensazione, già previsti nella relazione paesaggistica e richiesti dal Servizio Tutela del Paesaggio;
- VISTO** Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27/05/2019, facente parte integrante del presente provvedimento conclusivo, dal quale risulta che:
- **il Cacip** ha espresso parere favorevole, significando che i progetti delle opere di mitigazione/compensazione (ricompresi nella relazione paesaggistica), ricadenti nelle aree di propria competenza andranno valutati nel dettaglio, anche tenuto conto delle iniziative assunte innanzi al Giudice Penale per rientrare in possesso dell’immobile Villa Marongiu occupato abusivamente e della necessità di reperimento dei relativi fondi e garantendo la massima disponibilità, compatibilmente con quella che è la finalità di un Ente industriale, alla realizzazione dei succitati interventi, anche attraverso il coinvolgimento di altre amministrazioni interessate



- **il Servizio Tutela del Paesaggio della R.A.S.**, con nota assunta al protocollo dell'AdSP in data 27/05/2019 al num. 19222, ha formulato una proposta di parere favorevole a condizione che vengano attuati tutti gli interventi di compensazione previsti nella relazione paesaggistica e successiva integrazione e che venga redatto un atto unilaterale d'obbligo da parte dell'AdSP coerente con il cronoprogramma di attuazione dei succitati interventi compensativi;
- **il rappresentante unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato convocate (Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e Soprintendenza)**, abilitato, ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 della L. 241/90, ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le succitate Amministrazioni, ha espresso parere favorevole;
- **il Presidente dell'AdSP**, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, significando che l'eliminazione/riduzione del vincolo auspicata dal TAR Sardegna nella citata sentenza n. 1093/1992 avrebbe evitato la complessa procedura posta in essere grazie all'intervento dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti coinvolti e che, per addivenire in maniera più lineare ad una soluzione della complessa vicenda, sarebbe comunque auspicabile un intervento legislativo teso all'abrogazione del DM 01/03/1967 del quale si ritiene siano venuti meno i presupposti fondanti, ha espresso parere favorevole;
- **il Responsabile del Procedimento**, preso atto dei succitati pareri, ha dichiarato approvati, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., il progetto del compendio del Porto Canale (progetto 1/30/A) di cui alle autorizzazioni n. 1460 e 1461 del 16.02.1981 rilasciate dalla Soprintendenza e annullate dal Consiglio di Stato, nonché le opere di mitigazione/compensazione proposte nella relazione paesaggistica e nell'integrazione alla medesima, fermo restando che, comunque, i progetti definitivi di queste ultime opere verranno sottoposti alle Amministrazioni competenti in materia di tutela paesaggistica per le ulteriori approvazioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7 della citata Legge 241/90 e ss.mm.ii., l'Autorità procedente, all'esito dei lavori della Conferenza, è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza;

**CONSIDERATO** altresì, che ai sensi dell'art.14 quater, comma 4 della richiamata Legge 241/90 e ss.mm.ii. i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;




**TENUTO CONTO** che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della succitata determinazione, in coerenza con le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 27/05/2019;

## DECRETA

di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 27/05/2019, il cui verbale e relativi allegati fanno parte integrante del presente provvedimento, e, pertanto:

- di ritenere approvato sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., il progetto del compendio del Porto Canale (progetto 1/30/A) di cui alle autorizzazioni n. 1460 e 1461 del 16/02/1981 rilasciate dalla Soprintendenza e annullate dal G.A., nonché delle opere di mitigazione/compensazione proposte nella relazione paesaggistica e sua integrazione, fermo restando che, comunque, i progetti definitivi delle medesime verranno sottoposti alle Amministrazioni competenti in materia di tutela paesaggistica per le ulteriori approvazioni;
- di assumere formalmente per l'AdSP l'impegno ad eseguire le opere di mitigazione / compensazione di cui sopra, secondo il seguente cronoprogramma:
  - *parco della chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est*: i lavori saranno avviati contemporaneamente a quelli delle opere a mare del distretto della cantieristica, come prescritto al punto B.7 del Decreto di compatibilità ambientale (DM n.102 del 03/06/2015);
  - *percorso ciclo-pedonale del tratto viario che collega il villaggio dei pescatori e la chiesa di S. Efisio*: l'intervento sarà realizzato entro il termine previsto per la conclusione dei lavori delle opere a mare del distretto della cantieristica;
  - *sistemazione a verde e percorsi pubblici di accesso della sottozona H3 del P.R.P. nell'avamposto est* (destinata ad "attività ricettive e professionali di servizio per la nautica"): il progetto esecutivo sarà redatto entro il termine previsto per la realizzazione delle opere a mare del distretto della cantieristica (come prescritto al punto B.6 del Decreto di compatibilità ambientale - DM n.102 del 03/06/2015) ed i lavori saranno avviati entro tre anni dal termine previsto per la realizzazione delle opere a mare del distretto della cantieristica (come prescritto al punto B.8 del Decreto di compatibilità ambientale - DM n.102 del 03/06/2015);
  - *percorso ciclo-pedonale nella diga foranea di levante*: l'intervento sarà realizzato unitamente alla sistemazione a verde della zona H3, trattandosi di progetti che insistono su aree adiacenti; l'AdSP proporrà, unitamente al progetto, l'ATF per l'adeguamento del P.R.P.;
  - *verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P.*: qualora l'intervento non venga compreso in quello di realizzazione dell'impianto GNL della Soc. ISGAS, verrà realizzato con la stessa impiantistica delle opere a verde della zona H3;



- *fascia di mitigazione nella zona ovest del Porto Canale*: l'AdSP si impegna a presentare al Comitato di Gestione la modifica al P.R.P. prima dell'approvazione del progetto definitivo del Terminal Ro-Ro;
- *percorso pedonale nella diga foranea dell'avamposto ovest*: l'AdSP si impegna a realizzare l'opera entro i termini stabiliti per la realizzazione del Terminal Ro-Ro, previa valutazione della fattibilità in relazione all'utilizzo in sicurezza del medesimo;
- di prendere atto che, relativamente alla proposta di *riqualificazione della Villa Marongiu (nel tratto ovest del litorale La Playa)*, ricadendo l'immobile su aree CACIP, quest'ultimo garantisce la massima disponibilità all'esecuzione dell'intervento, compatibilmente con la necessità di rientrare in possesso del medesimo (che attualmente è occupato abusivamente) e di reperire i relativi fondi anche, nel caso, attraverso il coinvolgimento di altre amministrazioni interessate.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 1 del D.Lgs 241/90, entro 10 (dieci) giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Per le Amministrazioni Statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

La presente determinazione verrà notificata mediante PEC alle Amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi.

Cagliari, 31.05.2019

**Il Presidente**  
*Prof. Massimo Deiana*

